

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4326 del 31/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690 intestata a AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE E DAVIDE S.N.C., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4468 del 31/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trentuno AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690 intestata a AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE E DAVIDE S.N.C., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690, avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9.", rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 con Prot. Com.le 8361;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Meldola in data 09/04/2021, acquisita al Prot. Com.le 5597 e da Arpae al PG/2021/55335, da AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE E DAVIDE S.N.C., nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7356 del 10/05/2021, formulata dal SUAP del Comune di Meldola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 04/06/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 8812 e da Arpae al PG/2021/90366;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, in data 25/08/2021 con Nota Prot. Com.le 13312, acquisita da Arpae al PG/2021/131982, il Comune di Meldola ha comunicato quanto segue: "In riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA pervenuta in data 09/04/2021 con Prot. 5597 al SUAP del Comune di Meldola, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da parte della Agrisystem di Perugia Daniele e Davide snc per lo stabilimento produttivo di carpenteria metallica posto in Meldola Via E. Fermi n.9, comprendente:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
2. impatto acustico, di competenza comunale;

SI COMUNICA

la propria PRESA D'ATTO rispetto a quanto dichiarato in merito all'impatto acustico generato dell'attività alla "SCHEDE E - IMPATTO ACUSTICO" corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata all'istanza in oggetto";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690, avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola

(FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9. ”, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 con Prot. Com.le 8361, **come segue**:

- **l'ALLEGATO A di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente è sostituito dall'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690**, avente ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9. ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 con Prot. Com.le 8361, **come segue**

- **l'ALLEGATO A di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente è sostituito dall'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1762 del 13/06/2014 prot. n. 61690, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 P.G.N. 8361 a AGRISYSTEM di Perugini Daniele e Davide snc.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- ampliamento dello stabilimento mediante completa acquisizione degli spazi dell'edificio già in uso e acquisizione di un capannone attiguo;
- nuove emissioni E8 e E9 derivanti da due nuovi macchinari per il taglio laser;
- modifica della durata della emissione E1 "saldatura" da 6 a 8 h/g;
- modifica della durata della emissione E2 "verniciatura" da 4 a 7 h/g (5 h/g verniciatura, 1 h/g asciugatura, 1 h/g pulizia pezzi);
- sostituzione del prodotto utilizzato per la pulizia dei pezzi svolta nella cabina di verniciatura di cui alla emissione E2, con un nuovo prodotto che non contiene solventi;
- installazione di n.3 ventole a muro nel reparto saldatura per il ricambio di aria (estrazione aria calda), identificate con le sigle E14, E15, E16;
- installazione di un ricambio d'aria nel locale compressore (estrazione aria calda), identificato con la sigla E17;
- installazione di 4 caldaie alimentate a metano ad uso "civile" da cui le emissioni E10, E11, E12 (35 kW cad.) e E13 (33 kW);
- installazione di n.3 impianti di raffrescamento che prelevano aria dall'esterno e la reimmettono raffrescata in ambiente di lavoro;
- aumento delle giornate lavorative da 220 a 240 all'anno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/90732 del 09/06/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2021/105804 del 06/07/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni, come di seguito riportato con correzione di

eventuali refusi:

“Descrizione del ciclo produttivo.

La ditta effettua attività di carpenteria metallica consistenti nel taglio, piegatura, saldatura e verniciatura di lamiera per la produzione di macchine agricole in conto terzi.

In tale operazioni viene lavorato acciaio al carbonio e acciaio inox. I prodotti finiti vengono verniciati utilizzando stucchi, catalizzatori e vernici a diverso contenuto di sostanze organiche volatili.

Per le attività di verniciatura e per le operazioni di pulizia dei pezzi ad essa connesse, la ditta era soggetta agli obblighi di cui all'art.275 dunque alla presentazione del Piano gestione solventi.

Ad oggi la ditta utilizza un prodotto per la pulizia dei pezzi contenente il 5% di acido solforico e privo di solvente; ha presentato un Piano gestione solventi dal quale emerge un consumo molto inferiore alle 5 tonnellate di COV e ha trasmesso, nella presente istanza, una tabella di dettaglio sulle materie prime usate (non riportata) da cui si calcolano circa 1,76 ton di COV immesse nel processo.

In questo contesto non sussistono le condizioni per ricadere negli obblighi di cui all'art.275.

Materie prime:

SOSTANZE/MATERIE PRIME/MISCELE			
Descrizione	stato fisico	composizione	quantità annue
filo saldatura acciaio inox	solido	Cr 17-32 % Ni 8-15 % Mn 1-2,5 %	0,1
filo saldatura (acciaio al C)	solido	Mn <2% Cu <2%	8
stucchi	liquido	COV 15%	0,02
catalizzatori	liquido	COV dal 30 al 70%	0,95
vernici	liquido	COV dal 30 al 60%	2,8
pulizia pezzi	liquido	H ₂ SO ₄ 5%	0,2

Quadro emissioni convoqiate:

Punto Emissivo	Attività	Portata (Nm ³ /h)	Frequenza	
E1	saldatura	12.000	costante	già autorizzata
E2	verniciatura	15.000	costante	già autorizzata
E8	taglio laser anche INOX	4.000	costante	nuova
E9	taglio laser anche INOX	4.000	costante	nuova

Gli impianti termici civili che danno origine alle emissioni E3, E4, E5, E6 ed E7 rimangono invariati.

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1- saldatura

Su E1 convergono i fumi degli 11 banchi di saldatura; questo punto era già autorizzato per 6 ore di lavoro al giorno, si chiede di aumentare ad 8 h/g l'esercizio dell'impianto. In merito all'utilizzo di filo per saldatura contenente sostanze nocive di cui alla tabella A1 Classe II e alle soglie di rilevanza che devono essere valutate, si era concluso che non vi fossero condizioni per il superamento di tali limiti.

Anche nell'ottica di un aumento delle ore di lavoro come previsto dalla ditta (8h per 240 giorni anno, per complessive 1920 ore) si può concludere che non vi siano variazioni rilevanti.

Calcolando a partire dal filo di saldatura inox impiegato e dal contenuto di cromo nel materiale, con il 3% di metallo nei fumi:

$$100 \text{ kg} * 0,32 * 0,03 = 0,960 \text{ kg}$$

e dividendo per le ore : $960 \text{ g} / 1920 \text{ h} = 0,5 \text{ g/h}$.

Ripetendo lo stesso calcolo per il Ni:

$$100 \text{ kg} * 0,15 * 0,03 = 0,45 \text{ kg}$$

e dividendo per le ore : $450 \text{ g} / 1920 \text{ h} = 0,23 \text{ g/h}$

si conferma che le soglie di rilevanza, sommando i contributi ($0,5 + 0,23 = 0,73 \text{ g/h}$) non vengono superate.

E2-verniciatura+pulizia pezzi

L'emissione derivante dalle attività di verniciatura rimane la medesima, ma introducendo UNICO PLUS, prodotto privo di solventi per pulire i pezzi, si riduce l'emissione di carbonio organico su E2; si prevede comunque l'aumento di ore di esercizio di questa attività. Visto che il consumo giornaliero risulta inferiore a 50 kg/g si ritiene l'attività che possa rientrare nei limiti previsti al punto 4.7 della DGR 1769/2010 che fissa i limiti delle polveri in 3 mg/nmc e quello per il COT in 50 mg/nmc.

Considerato che questo impianto non ha sistemi di abbattimento per composti organici, ma solo un filtro con fibra di vetro per trattenere le polveri, e che tra le materie prime, benché i quantitativi impiegati siano stati ridotti, ci sono ancora diversi prodotti con 50-60 % di solventi, si ritiene necessario mantenere la registrazione delle materie prime contenenti COV.

L'uso di acido solforico (e acido citrico) nella preparazione dei pezzi prima della verniciatura costituisce un trattamento superficiale un decapaggio di superfici metalliche e in linea con le prescrizioni del CRIAER al punto seguente:

4.13.27 -Trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)

a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
OMISSIS	

Si prescrive pertanto un limite di emissione pari a 2 mg/Nm³ per l'H₂SO₄.

In considerazione del consumo del prodotto Unico Plus pari a meno di 1 Kg/giorno, per l'eventuale adozione di impianti di abbattimento specifici si rimanda alle analisi di messa a regime e successive.

Qualora la concentrazione di H₂SO₄ dovesse raggiungere valori significativi (>½ del limite) l'emissione dovrà essere dotata degli impianti di abbattimento previsti dai Criteri CRIAER o altra tecnologia equivalente.

E8 ed E9 taglio laser

La ditta come suggerito nella richiesta di integrazione ha calcolato l'incidenza dei metalli pesanti nei tagli laser partendo dalla larghezza del taglio, dalla densità del materiale e dalla sua composizione. E' stata però indicata una densità dell'acciaio errata. Risulta che un taglio laser, nelle condizioni di esercizio riportate, produca circa 180 g/min di acciaio (e non 1,8 g/min come erroneamente riportato), che conterrà circa 19,5 % e 10,5% rispettivamente di Cr e Ni, pari a 63 g/h e 34 g/h (vedi calcoli).

$$0,0015 * 0,005 * 3 = 22,5 * 10^{-6} \text{ m}^3/\text{min} \quad 22,5 \text{ cm}^3 * 8 \text{ g/cm}^3 = 180 \text{ g/min}$$

$$10800 \text{ g/min} * 0,195 * 0,03 = 63,2 \text{ g/h} \quad 10800 \text{ g/min} * 0,105 * 0,03 = 34,0 \text{ g/h}$$

Il raggiungimento delle soglie di rilevanza (5g/h) di cui alla tab A1 dell'All.1 alla parte V del D. Lgs.152/06 è superato; tali calcoli valgono per entrambe le emissioni. Come previsto al punto 4.13.16 dei criteri regionali ex CRIAER per le attività di taglio laser, i gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare. Gli impianti di abbattimento per E8 ed E9 sono filtri a cartucce su cui si realizza una velocità di filtrazione in linea con quanto previsto all'All.3 del CRIAER (0,013 m/s).

	E1	E2	E8	E9
Portata Nmc/h	12.000	15.000	4.000	4.000

Altezza	8,5 m	8,5 m	9 m	9 m
Durata	8 h	7 h	8 h	8 h
Frequenza	continua	continua	continua	continua
Sezione (mq)	0,325	0,448	0,096	0,096
Impianto di abbattimento	/	filtro a pieghe	filtro a cartucce	filtro a cartucce
Inquinanti				
Polveri	10 mg/Nmc	3 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
COT		50 mg/Nmc		
H ₂ SO ₄		2 mg/Nmc		
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc	/	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc	/	20 mg/Nmc	20 mg/Nmc
Cromo			1 mg/Nmc	1 mg/Nmc
Nichel			1 mg/Nmc	1 mg/Nmc

Considerata l'introduzione di nuovi punti emissivi e le modifiche apportate agli impianti esistenti, si prescrive:

- di mettere a regime le nuove emissioni E8 ed E9;
- di mettere a regime l'emissione E2 in relazione alla variazione dei prodotti e al nuovo limite di 50 mg/Nmc per COT e 2 mg/Nmc per l'H₂SO₄;
- di tenere un registro delle materie prime contenenti COV e un registro delle manutenzioni sugli impianti di abbattimento;
- di effettuare i monitoraggi periodici (annuali) e rispettare i limiti alle emissioni."

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- le emissioni E14, E15, E16, derivanti da n.3 ventole a muro nel reparto saldatura per il ricambio di aria (estrazione aria calda), e E17, derivante da un ricambio d'aria nel locale compressore (estrazione aria calda), sono classificabili quali sfiami e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, alle stesse non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- le emissioni E10, E11, E12 e E13 sono relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Il Comune di Meldola, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1762 del 13/06/2014 prot. n. 61690, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 P.G.N. 8361, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 09/04/2021 P.G.N. 5597, e successive integrazioni, per il

rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E7 – GENERATORE ARIA CALDA PER CABINA DI VERNICIATURA (103 kW, a metano) proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E4 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E5 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E6 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E10 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E11 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E12 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E13 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (33 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E14 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)

EMISSIONE E15 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)

EMISSIONE E16 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)

EMISSIONE E17 – ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc

Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

EMISSIONE E2 – VERNICIATURA, ASCIUGATURA, PULIZIA PEZZI

Impianto di abbattimento: filtro a cartoni speciali a nido d'ape + filtri in fibra di vetro

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i

controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** (modifica dovuta all'introduzione del prodotto per la pulizia dei pazzi a base di acido solforico) e alle **nuove emissioni E8 e E9 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Meldola la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alle **nuove emissioni E8 e E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alle **nuove emissioni E8 e E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E8 e E9 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
8. Qualora dai monitoraggi di messa a regime della **emissione modificata E2** non risultasse un valore di emissione di "Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄)" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza (concentrazione rilevata maggiore del 50% del valore limite stabilito), la Ditta dovrà installare, **entro 150 giorni dalla data di messa a regime**, un idoneo impianto di assorbimento come previsto al punto 4.13.27 "Trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)" dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E8 e E9** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
10. I consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura di cui alla **emissione E2**, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 11. Tali consumi non devono essere superiori a kg 2.800 di vernici, 950 kg di catalizzatori e 20 kg di stucchi all'anno.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E8 e E9**, così come richiesto al precedente punto 9;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 10, relativamente alla **emissione E2**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.